DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 1979

relativa alla fornitura urgente di frumento duro al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(79/526/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 696/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2750/75 per quanto si riferisce alle procedure di mobilitazione di cereali destinati agli aiuti alimentari (4),

considerando che, il 30 gennaio 1978, il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di una azione comunitaria, 8 000 tonnellate di frumento duro al Programma alimentare mondiale a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1977/1978 ;

considerando che, tenuto conto della necessità di effettuare un aiuto rapido, è opportuno ricorrere ad una procedura di trattativa privata per tale fornitura ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sno conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 696/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, l'Azienda di Stato per gli interventi sui mercati agricoli (AIMA), via Palestro, 81, Roma (organismo d'intervento), procede, tramite conclusione di un contratto di trattativa privata, alla mobilitazione di 8 000 tonnellate di frumento duro in scorta nei magazzini d'intervento di cui in allegato, destinato al Programma alimentare mondiale.

2. Per la conclusione del contratto di trattativa privata, l'AIMA deve cercare le condizioni meno onerose.

3. Il contratto verte sulla fornitura del prodotto consegnato nel perimetro della nave in un porto della Sardegna.

4. Il prodotto deve essere consegnato in sacchi di iuta nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti, in due partite di 4 000 tonnellate ciascuna.

Peso minimo dei sacchi : 600 g.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente :

« Yemen PDR 2265 / Hard Wheat / Aden / Gift of the European Economic Community / Action of World Food Program ».

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

Articolo 2

Il prodotto di cui all'articolo 1 deve essere di qualità sana, leale e mercantile, essere esente da odore e corrispondere, almeno, alle condizioni fissate nel regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione, dell'11 luglio 1977, modificato dai regolamenti (CEE) n. 1600/78 del 7 luglio 1978 e (CEE) n. 3017/78 del 21 dicembre 1978.

Articolo 3

1. Una cauzione di 6 ECU per tonnellata di prodotto è costituita dall'interessato all'atto della firma del contratto. Essa è liberata dopo la realizzazione delle operazioni in causa, nel termine di tempo previsto e per le quantità non realizzate per motivi di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. L 83 del 30. 3. 1976, pag. 8.

Articolo 4

L'imbarco deve essere effettuato :

— nel mese di giugno 1979 per la partita n. 1,

— nel mese di luglio 1979 per la partita n. 2.

Articolo 5

L'organismo d'intervento richiede all'interessato di fornire le seguenti informazioni :

a) una dichiarazione attestante le quantità imbarcate e la qualità dei prodotti,

b) la data di partenza delle navi.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni nonché una copia del contratto di trattativa privata.

Articolo 6

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ANNEXE — ANHANG — ALLEGATO — BIJLAGE — BILAG — ANNEX

Numéro du lot Nummer der Lose Numero della partita Nummer van de partij Partiets nummer Number of lot	Tonnage à mettre en fob Nach fob zu bringende Menge Tonnellaggio da mettere in fob Fob aan te leveren hoeveelheid Mængde til levering fob Tonnage fob	Nom et adresse du stockeur Name und Adresse des Lagerhalters Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de entrepothouder Lagerindehaverens navn og adresse Address of store	Lieu de stockage Ort der Lagerhaltung Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats Lagerplads Town at which stored
1	4 000 t		
	dont :		
	davon :		
	di cui :		
	waarvan :		
	deraf :		
	whereof :		
	245	C.A.P. Nuoro	Isili
	157	C.A.P. Nuoro	Laconi
	52	C.A.P. Sassari	Alghero
	3 546	Fedit	Fangariu
2	4 000 t		
	dont :		
	davon :		
	di cui :		
	waarvan :		
	deraf :		
	whereof :		
	1 437	Fedit	Macomer
	103	C.A.P. Cagliari	Cagliari Silo
	450	C.A.P. Cagliari	Sanluri
	60	C.A.P. Cagliari	Giba
	150	C.A.P. Cagliari	Barumini
	1 800	Fedit	Fangariu